

REGOLAMENTO ELETTORALE

“PUBBLICA ASSISTENZA S.R. PISA”

(approvato dal Consiglio Direttivo il giorno 5 dicembre 2011
modificato dal Consiglio Direttivo il giorno 30 ottobre 2019)

Art. 1

Indizione delle elezioni

L'elezione del Consiglio Direttivo e dei Proviviri sono indette con delibera della Assemblea dei Soci che si riunisce almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli Organi in carica (art. 22 - Statuto). I soci e cittadini saranno informati attraverso la stampa ed altri media.

Di norma l'Assemblea provvede alla convocazione delle elezioni nella seduta in cui discute ed approva il bilancio consuntivo annuale.

La data di cessazione del mandato corrisponde al giorno e mese in cui ha avuto luogo l'elezione del Presidente uscente.

La delibera di indizione delle elezioni dispone:

1. **La data delle elezioni**, che dovranno tenersi entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla convocazione, nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica della medesima settimana.
2. **La nomina della Commissione Elettorale**, che svolge tutte le pratiche e formalità relative alle elezioni. La Commissione è composta da **un Presidente, 6 (sei) scrutatori e un segretario** scelti tra tutti i Soci dell'associazione in proporzione degli iscritti alla sede e alle sezioni effettivamente attive sul territorio. La sostituzione di componenti della Commissione Elettorale può essere disposta, in caso di sopravvenuta impossibilità di uno o più componenti, dal Presidente della Pubblica Assistenza S.R. di Pisa

Art. 2

Modalità

- 1) I Coordinatori di Sezione (o loro delegato) sono responsabili della regolarità delle operazioni di voto presso le rispettive Sezioni.
I Coordinatori di Sezione comunicano alla Commissione Elettorale, prima dell'inizio delle operazioni di voto, i nomi dei componenti del seggio, le sedi e gli orari in cui il seggio sarà operativo.
- 2) Alle operazioni di voto presenziano il Coordinatore della sezione (o suo delegato), uno o più segretari secondo le necessità.
- 3) Tutti i Soci sono eleggibili nei limiti precisati nell'Art. 3. Al fine di facilitare le operazioni di voto e in conformità ad una prassi ampiamente consolidata, la Commissione Elettorale individua, in base al territorio in cui opera l'associazione, i candidati per il Consiglio Direttivo e dei Probiviri il cui nome sarà prestampato sulle schede e il cui numero corrisponderà a quello dei Consiglieri e dei Probiviri uscenti, aumentato del 50% (cinquantapercento) e arrotondato per difetto.
- 4) I membri della Commissione Elettorale sono ineleggibili sia alla carica di Consigliere che di Probiviro.
Il voto eventualmente espresso a loro favore è nullo.
I membri della Commissione Elettorale accettando l'incarico rinunciano esplicitamente al loro diritto all'elettorato passivo.
- 5) Il numero massimo delle preferenze che possono essere espresse da ciascun elettore rispettivamente per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Probiviri è stabilito nel 50%(cinquantapercento) dei membri da eleggere, numero arrotondato per eccesso, di ogni organo interessato dalle elezioni.

Art. 3

Elenchi dei Soci Elettori e Soci Eleggibili

Entro 10 (dieci) giorni dalla delibera di indizione delle elezioni il Presidente del Comitato Elettorale predispone gli elenchi nominativi dei Soci Elettori, divisi per Sezione, e Soci eleggibili:

1. Soci Elettori: tutti i Soci attivi maggiorenni iscritti da almeno 3 (tre) mesi alla data di indizione delle elezioni e in regola con il versamento

della quota sociale. L'elenco deve contenere le generalità del socio, cioè il cognome e nome e la data di nascita.

2. Soci Eleggibili, tutti i Soci attivi iscritti a Pubblica Assistenza di Pisa da almeno 3 (tre) mesi alla data di indizione delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale, purché abbiano compiuto la maggiore età.

L'elenco dovrà contenere le generalità del socio, ovvero il cognome e nome e la data di nascita.

Detti elenchi devono essere consultabili, nel rispetto della legge sulla privacy, presso l'ufficio elettorale, nella sede legale della Pubblica Assistenza S.R. Pisa, nelle ore e nei giorni di apertura ordinaria dell'ufficio Soci. L'ufficio Soci della Associazione rimane aperto nei giorni di indizione delle elezioni.

Art. 4

Ricorsi

1. Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso per iscritto al Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.
2. Il ricorso, corredato, pena di inammissibilità da apposita dichiarazione di autocertificazione dei requisiti, qualora non sia, nei successivi 2 (due) giorni, accolto o respinto espressamente è da considerare accolto con riserva.

I ricorsi accolti con riserva sono valutati e definiti dal Consiglio Direttivo entro i successivi 10 (dieci) giorni.

3. Ogni altro ricorso deve essere proposto entro 10 (dieci) giorni dal momento dell'affissione dei risultati elettorali, al Presidente della Commissione Elettorale, che decide in via definitiva sugli stessi nei successivi 7 (sette) giorni.
4. Tutti i termini di cui ai commi precedenti si intendono a pena di decadenza.
5. Qualora il Socio ritenga erronea e/o immotivata la decisione degli organi di cui sopra sul ricorso presentato, può proporre per scritto ricorso al Collegio dei Probiviri. Ricorso da formalizzare entro 5 (cinque) giorni dalla decisione degli organi di cui sopra partecipatagli per scritto. Il Collegio dei Probiviri decide ai sensi dello vigente statuto e delle norme vigenti entro 5 (cinque) dal ricorso medesimo. La decisione del Collegio dei Probiviri dell'Associazione è definitiva.

Art. 5

Attività della Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale, entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore immediatamente antecedenti all'inizio delle operazioni di voto, deve predisporre tutto il materiale utile allo svolgimento delle elezioni, ivi compresa la realizzazione:

1. Delle schede elettorali con i nomi dei candidati. Le schede per il Consiglio Direttivo e dei Probiviri dovranno essere di colore diverso.
2. Delle urne sigillate. complete del materiale per sigillarle; le urne sono sigillate dai responsabili della votazione, all'interno del seggio, prima dell'inizio delle votazioni. Di ciò si darà esplicita memoria nel verbale del seggio.
3. Degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo.
4. Dei registri per i verbali.
5. Dell'Allegato A, vale a dire l'elenco dei Soci su cui verrà registrato l'avvenuta votazione da parte di ciascun Socio.

Le schede elettorali con i nomi prestampati dei candidati individuati contano, inoltre un numero massimo di 3 (tre) righe in bianco, sulle quali, l'elettore può aggiungere il nominativo di Soci eleggibili da lui scelti, apponendo, per rendere valido il voto, una croce, o comunque barrando, l'apposita casella posta a destra del nominativo del Socio.

Tutte le schede stampate saranno consegnate prima dell'inizio delle votazioni in busta sigillata, al Coordinatore della Sezione (o al delegato designato). La Commissione Elettorale stabilisce, sentiti i Coordinatori di Sezione, il numero di schede da consegnare a ciascun seggio, gli orari e le sedi in cui saranno attivi.

Unitamente alle schede sono consegnate le urne, i registri per i verbali, la lista dei nomi dell'elettorato attivo e l'Allegato A.

Art. 6

Operazioni di voto.

1. Presso le Sezioni e la Sede di Pisa, il Coordinatore, o delegato, istituisce il seggio elettorale il primo giorno di votazione.
2. Viene redatto un verbale in cui sono annotati i nomi degli addetti alle operazioni di voto e tutte le operazioni svolte sino alla chiusura del seggio.
3. Operazioni preliminari: dopo aver controllato l'integrità ed i sigilli, il Presidente di Seggio provvede alla conta delle schede inviate dalla Commissione Elettorale e successivamente darà inizio alle operazioni di voto prendendo nota nel verbale delle operazioni dell'esatto numero delle schede disponibili.
4. Ogni elettore esprime il voto sulle schede elettorali (**per il Consiglio Direttivo e dei Proviviri rispettivamente**) nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona, previa identificazione annotata a margine dell'elenco Soci in cui risulta incluso oppure identificato da un componente del seggio che firmerà a fianco del nominativo attestandone l'identità.
5. Per le votazioni degli organi statutari, non sono considerate valide le deleghe ai Soci in un numero superiore a 4 (quattro).
6. Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce o segno sulla casella a destra del nome dalla quale si evinca la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Ogni altro segno che potrebbe rendere identificabile l'elettore che ha espresso le sue preferenze è causa di nullità della scheda.
7. Il numero delle preferenze non può, pena nullità, superare quello indicato.
8. L'elettore consegna le schede elettorali, ripiegate, contenente i voti da lui espresso, al Presidente del seggio elettorale, che le ripone nelle tre urne sigillate.
9. La votazione è chiusa all'orario previsto assicurando, comunque, il diritto di voto ai Soci presenti nel locale del seggio.

Art. 7

Chiusura del voto e operazioni successive.

Al termine delle operazioni di voto il Coordinatore della Sezione dichiara chiuse le votazioni e provvede a **sigillare le urne** e inviarle immediatamente al Presidente della Commissione Elettorale, unitamente ad due buste sigillate contenenti:

Prima busta

- Le schede non utilizzate.
- Le schede riconsegnate dall'elettore al Presidente di seggio per qualsiasi motivo, e non deposte nell'urna.
- La lista dei Soci che hanno esercitato il diritto di voto, denominato Allegato A.

Seconda busta

- La distinta, controfirmata, in cui è indicato il numero delle schede votate, delle schede non utilizzate e delle schede annullate, delle schede avanzate la cui somma dovrà corrispondere a quello delle schede consegnate di cui all'art 5, punto 3.
- Il verbale delle operazioni delle operazioni di voto.

Le urne e le buste contenenti i succitati documenti sono consegnate da ogni incaricato al Presidente della Commissione Elettorale che provvede a rilasciare ricevuta firmata di tutto il materiale consegnato a ogni Presidente (o suo delegato) di seggio.

Le urne sigillate saranno custodite in un locale sicuro della Pubblica Assistenza SR Pisa, in Via Italo Bargagna 2, sino al momento dello spoglio.

Art. 8

Scrutinio

Il Lunedì successivo al completamento delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale, presso la "sala riunioni" della Pubblica Assistenza SR Pisa, Via Bargagna 2 a Pisa, inizia le operazioni di spoglio delle schede separatamente per Seggio, prima per l'elezione dei **Consiglio Direttivo**,

successivamente per il Collegio dei Probiviri.

La Commissione Elettorale può procedere alle operazioni di spoglio quando è presente continuativamente la maggioranza dei suoi componenti.

Allo spoglio possono assistere i Soci dell'Associazione.

1. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.
2. Il Presidente apre l'urna e la seconda busta della Sezione, conta le schede votate, dà lettura del verbale del Presidente del seggio; constatata la regolarità di quanto inviato da ciascun seggio. Uno scrutatore apre le schede elettorali e le consegna al Presidente della Commissione Elettorale.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati votati.
4. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura degli scrutatori della Commissione Elettorale, in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.
5. Esaminata e constatata la regolarità del materiale proveniente dai seggi ed eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente dà lettura del verbale e dei risultati provvisori.
6. Entro e non oltre 7 (sette) giorni dallo spoglio la Commissione Elettorale si pronuncia sulle schede contestate sulla validità delle quali non è stato possibile decidere in sede di spoglio.

Art. 9

Ricorsi

Copia del verbale con i risultati delle elezioni sarà affissa presso la bacheca della Pubblica Assistenza SR Pisa, Via Bargagna, 2 Pisa e nelle Sezioni dove resteranno esposti per almeno 3 (tre) giorni.

Ricorso avverso può essere inoltrato da qualsiasi Socio, inviando al Presidente della Commissione Elettorale un esposto in cui siano circostanziate le ragioni dell'opposizione, entro e non oltre i 10 (dieci) giorni

dalla pubblicazione dei risultati nelle bacheche della sede e di tutte le sezioni della Associazione.

È fatto obbligo alla Commissione Elettorale rispondere entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 10

Proclamazione ufficiale degli eletti alla carica di Consiglieri e dei Proviviri.

La Commissione Elettorale, verificati i risultati dello scrutinio, esaminati, accolti o rigettati eventuali ricorsi, esaminate le schede contestate, proclama ufficialmente i risultati dell'elezione e il nome dei Consiglieri eletti.

I risultati sono pubblicizzati sulla stampa locale solo dopo la proclamazione definitiva.

Il Presidente della Commissione Elettorale provvede a comunicare agli eletti la data della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo che sarà presieduta dal medesimo.

Art. 11

Elezioni dei Comitati delle sezioni

I principi contenuti nel presente regolamento elettorale della Pubblica Assistenza S.R. Pisa si applicano a tutti i procedimenti elettorali nelle Sezioni in cui si articola la suddetta. Ove possibile anche il rinnovo dei Comitati di Sezione avviene contestualmente alle elezioni per il Consiglio Direttivo dell'associazione.